

## IL DIRITTO CANONICO NELLA MISSIONE SALVIFICA DELLA CHIESA (\*)

Questa volta, seguendo il turno ormai tradizionale tra le Facoltà della nostra Università, tocca ad un canonista incaricarsi della lezione inaugurale dell'anno accademico. Dover tenere tale lezione durante l'Anno Santo del 2000 costituisce senz'altro un motivo di particolare gioia. Ma implica pure una certa dose di imbarazzo, che nel mio caso è forse più sentita. Infatti, il diritto canonico non potrebbe apparire piuttosto lontano dalla prospettiva giubilare? Lasciando da parte qualche opinione estrema, che forse lo vorrebbe far rientrare in modo globale e radicale nella «purificazione della memoria» che la Chiesa è chiamata a compiere nel Giubileo<sup>(1)</sup>, è indubbio che per non pochi cristiani di oggi, l'aspetto giuridico del Popolo di Dio non solo non corre il rischio di essere sopravvalutato, ma può facilmente essere oggetto di un atteggiamento d'indifferenza, essendo considerato più che altro quale materia riservata ad alcuni specialisti, ossia ai canonisti. Questa sfida di situare il diritto canonico nell'orizzonte dell'Anno Santo mi ha portato alla scelta del titolo per l'odierna lezione: Il diritto canonico nella missione salvifica della Chiesa.

Nella celebrazione del bimillenario della nascita di Gesù, Giovanni Paolo II ha messo costantemente in risalto l'attualità del mistero dell'incarnazione e, inseparabilmente, l'attualità della missione salvifica della Chiesa. «Il passo dei credenti verso il terzo millennio — ha scritto nella Bolla d'indizione del Giubileo — non risente affatto della stanchezza che il peso di duemila anni di storia potrebbe

---

(\*) Testo della lezione inaugurale dell'anno accademico 2000-2001, Pontificia Università della Santa Croce; Roma, 9 ottobre 2000.

(1) Cfr. Giovanni Paolo II, Bolla d'indizione del Giubileo dell'anno 2000 *Incar-nationis mysterium*, 29 novembre 1998, n. 11.

portare con sé; i cristiani si sentono piuttosto rinfrancati a motivo della consapevolezza di recare al mondo la luce vera, Cristo Signore. La Chiesa annunciando Gesù di Nazaret, vero Dio e Uomo perfetto, apre davanti ad ogni essere umano la prospettiva di essere "divinizzato" e così diventare più uomo. È questa l'unica via mediante la quale il mondo può scoprire l'alta vocazione a cui è chiamato e realizzarla nella salvezza operata da Dio»<sup>(2)</sup>.

In questa grande e profonda prospettiva, quale posto spetta al diritto ecclesiale? Più specificamente, qual è il rapporto tra la missione di salvezza della Chiesa e la dimensione giuridica di quest'ultima? A questi interrogativi cercheranno di rispondere le mie riflessioni, in maniera ovviamente assai sintetica.

L'esposizione si articolerà in tre parti. Nelle prime due saranno descritti due modi di rispondere a quelle domande che, a mio parere, non risultano soddisfacenti, a motivo di un'inadeguata comprensione (sia per difetto, sia per eccesso) di ciò che è il diritto nella Chiesa. Infine, la terza parte conterrà un tentativo di risposta.

### 1. *Il diritto canonico quale strumento per la missione salvifica della Chiesa.*

Il rapporto tra diritto e Chiesa è molto spesso impostato secondo uno schema nel quale al diritto spetterebbe la funzione di strumento o mezzo al servizio della vita e della missione della Chiesa. All'apparenza in ciò non vi è nulla di erroneo né di pericoloso; anzi, affermare che il diritto possa servire alla finalità salvifica della Chiesa, con cui essa continua la missione dello stesso Cristo, sembra costituire il massimo onore che potrebbe toccare al diritto. Inoltre, la condizione di strumento attribuita con insistenza al diritto, ribadisce il primato della sostanza pastorale a cui deve sempre subordinarsi la norma canonica, ed impedisce pertanto l'assurda rigidità del giuridismo legalista. La flessibilità nella configurazione e nell'applicazione del diritto, vista in rapporto al principio della *salus animarum* quale legge suprema nella Chiesa — enunciata a conclusione del Codice latino del 1983<sup>(3)</sup> —, avallerebbe la fondatezza ecclesiale di quest'ottica strumentale del diritto.

---

<sup>(2)</sup> *Ibidem*, n. 2.

<sup>(3)</sup> Cfr. can. 1752.

Si tratta certamente di una visione corretta, ma parziale, secondo cui il diritto sarebbe primariamente l'insieme delle norme giuridiche della Chiesa, ossia l'insieme dei canoni vigenti. Com'è ben noto, da questa denominazione di « canone » prende nome lo stesso diritto della Chiesa Cattolica (diritto canonico), la disciplina scientifica che se ne occupa (canonistica), nonché i suoi cultori (canonisti). Proprio tale rilevanza anche terminologica dei canoni nella comprensione della realtà giuridica ecclesiale, mostra l'esistenza del rischio di quella riduzione che si suol chiamare « normativismo ». Il normativismo certamente non nega che vi siano norme di diritto divino, e nemmeno comporta l'assolutizzare le leggi canoniche umane, come se esse non fossero suscettibili di legittime eccezioni nei casi singoli. Il problema concettuale è più a monte: secondo il normativismo, il diritto ecclesiale esisterebbe anzitutto nei canoni, raccolti attualmente soprattutto nel Codice latino e in quello orientale, e nel passato sarebbe esistito nelle successive collezioni dei canoni, che sbocciarono a suo tempo in quel monumento della storia giuridica rappresentato dal *Corpus Iuris Canonici*. In queste fonti si troverebbe il diritto, in tal modo che il suo contatto con la vita della Chiesa avverrebbe mediante l'applicazione, più o meno flessibile, dei canoni alla realtà di quella vita.

Questa concezione può essere presentata ed attuata in modo che vengano tenute presenti tutte le esigenze della missione ecclesiale. Attraverso il diritto divino, autenticamente dichiarato dal magistero ecclesiastico, e col ricorso ai tradizionali mezzi di adattamento dei canoni generali alle situazioni particolari (l'equità, la dispensa, ecc.), i canonisti tradizionali sono riusciti ad essere spesso dei veri maestri nell'applicazione giusta e pastoralmente adeguata dei *sacri canones*.

Ciò nonostante, alla base di quest'impostazione rimane un'insufficienza del modo stesso di percepire la giuridicità nella Chiesa, e per la verità in ogni ambito sociale. È un'insufficienza che trapela nelle abituali connotazioni peggiorative che accompagnano il sostantivo « diritto », e forse ancor di più l'aggettivo « giuridico ». Manifestazione evidente dei disagi strutturali causati da questa visione sono, all'interno della Chiesa, le ricorrenti contrapposizioni tra « giuridico » e « pastorale », tra « giuridico » e « teologico ». È unanime il riconoscimento della necessità di superare dialettiche del genere, ritenute a ragione del tutto fuorvianti. Ma sta di fatto che non si riesce ad eliminarle finché rimane in piedi la loro comune radice.

Questa radice è tutt'altro che ardua e sofisticata, e consiste proprio nel concepire il diritto quale semplice mezzo o strumento tecnico. Evidentemente il diritto può sempre essere nobilitato in funzione della missione salvifica della Chiesa, ed assumere in tal modo un valore teologico e pastorale. Ma in quanto tale il diritto resta separato, quale realtà tecnica estrinseca rispetto alla Chiesa. Il senso salvifico non sarebbe intrinseco al diritto, ma deriverebbe solo dal suo servizio ai fini ecclesiali.

La gravità di questa separazione tra diritto e vita ecclesiale appare al massimo grado in quella deformazione dell'esperienza giuridica che consiste nell'esasperare l'indole strumentale delle regole, fino a cadere nella loro pura e semplice strumentalizzazione, nel nostro caso per fini alieni o addirittura opposti a quelli della Chiesa. Il dottor Azzecca-garbugli è, come altre creature del Manzoni nei suoi *Promessi Sposi*, un vero prototipo di quella contraffazione della professione di giurista. Rileggiamo alcuni passi del racconto al capitolo III, perché riflettono alla perfezione la peggiore tra le possibili mentalità che passano per essere « giuridiche ». Ad Agnese, madre di Lucia, dinanzi alla prepotenza di don Rodrigo che impedisce il matrimonio di quest'ultima con Renzo, viene in mente la brillante idea di ricorrere al dottore: « A noi poverelli le matasse paion più imbrogiate, perché non sappiam trovarne il bandolo; ma alle volte un parere, una parolina d'un uomo che abbia studiato... so ben io quel che voglio dire. Fate a mio modo, Renzo; andate a Lecco; cercate del dottor Azzecca-garbugli, raccontategli... Ma non lo chiamate così, per amor del cielo: è un soprannome. Bisogna dire il signor dottor... (...) Raccontategli tutto l'accaduto; e vedrete che vi dirà, su due piedi, di quelle cose che a noi non verrebbero in testa, a pensarci un anno ». L'episodio dell'incontro andrebbe ricordato per esteso, ma bastano queste due battute del personaggio per disporre di un fedelissimo autoritratto: « All'avvocato bisogna raccontar le cose chiare; a noi tocca poi a imbrogliarle »; e più avanti: « a saper maneggiare bene le gride <sup>(4)</sup>, nessuno è reo, e nessuno è innocente ».

Il diritto ridotto a pura tecnica, a mezzo di attacco o di difesa in favore di interessi di qualsivoglia specie: ecco il pericolo insito in ogni sua visione che tenda a staccarlo dalla realtà umana. La stessa

---

(4) Cioè i provvedimenti legislativi emanati dai governatori di Milano durante la dominazione spagnola.

dicotomia tra *in facto* ed *in iure*, pur potendosi intendere bene, rasenta la mentalità secondo cui il mondo giuridico sarebbe una sovrastruttura rispetto ai fatti, allo scopo di dirigere tali fatti nella direzione scelta dalla volontà degli interessati che riescono ad imporre il loro interesse mediante la forza.

Una simile comprensione del giuridico può portare anche nella Chiesa ad un uso del diritto nei più svariati sensi. Si può ricorrere al canonista perché con i canoni e con la sua perizia tecnica sostenga le ragioni dell'autorità, indipendentemente dal valore di tali ragioni, e malgrado si tratti di provvedimenti chiaramente opposti ai diritti dei fedeli e delle comunità; lo stesso si può fare per difendere la libertà dei singoli e dei gruppi ed opporsi ai dettami dell'autorità ecclesiastica, vale a dire per trovare dei ragionamenti che sgomberino il campo alle più diverse soluzioni «pastorali» ritenute adeguate al vero bene dei singoli e delle comunità, nonostante la loro palese opposizione alla disciplina e al magistero della Chiesa. Il diritto canonico e la scienza canonica fornirebbero gli strumenti per una lotta che in sostanza non sarebbe giuridica. Perciò, tutti potrebbero appellarsi ai canoni, e la decisione in definitiva non sarebbe giuridica, ma «politica», nel senso ampio del termine. Ovviamente si continuerà sempre ad ammantarsi del diritto e del suo linguaggio e ragionamenti tipici: guai a chi usi il soprannome di «Azzecca-garbugli», poiché avrebbe scoperto e perciò impedito il gioco.

Insomma, per evitare questo pericolo occorre ribadire l'inseparabilità tra tecnica e sostanza giuridica. La tecnica giuridica in generale non è paragonabile ad un modo di realizzare un'attività relativa alle cose materiali, nella quale si possono distinguere un bene funzionale ed un bene personale nell'uso che se ne fa. Nel caso della tecnica del diritto, l'uso è insito nella stessa tecnica, poiché è una tecnica riguardante il comportamento umano, precisamente in quanto tale. Quando si utilizza una buona automobile per commettere un crimine, essa serve ai fini delittivi in quanto offre prestazioni tecnicamente valide di velocità, sicurezza, ecc. Nel caso del diritto ciò non ha senso: dal momento che si ricorre ad esso per fini contrari al vero bene della persona e della società, non vi è più diritto. Rimane solo l'apparenza della tecnica giuridica: in realtà, esiste solo la frode, la contraffazione del diritto e delle professioni giuridiche, nella misura in cui tutti i «meccanismi» giuridici sono manipolati per produrre effetti opposti rispetto a quelli che dovrebbero produrre. A differenza dell'automobile, non può esistere un diritto dal valore umano

neutro, poiché il diritto non è essenzialmente un semplice mezzo o strumento esterno all'uomo, bensì una realtà legata alla stessa persona umana ed al suo agire personale. Norme, istituzioni, sanzioni, processi e tutte le altre realtà «tecniche» del diritto possiedono una «sostanza» personale che le configura anche nella loro funzionalità specificamente giuridica.

Nell'ambito del diritto ecclesiale ciò significa che il rapporto tra esso e la Chiesa stessa risulta determinante per comprendere il suo essere veramente diritto. Perciò, la prospettiva della missione salvifica non è per nulla estrinseca rispetto all'essenza del diritto canonico. La sua indole salvifica e la sua indole giuridica sono inseparabili.

## 2. *L'inserzione non sufficientemente determinata del diritto canonico nella missione salvifica della Chiesa.*

Poiché una concezione strumentale del diritto non è capace di inserirlo in modo intrinseco nella vita e nella missione della Chiesa pellegrina, nel dibattito canonistico postconciliare si è fatta strada una proposta alternativa che muove verso l'estremo opposto. Non può certamente arrivare ad un'identificazione *tout court* tra diritto canonico e missione salvifica, ma sottolinea fortemente un rapporto di immedesimazione tra le due realtà. È una tendenza indubbiamente molto apprezzabile per quel che riguarda la percezione dell'indole intrinseca del diritto nella Chiesa, come ha mostrato in modo esemplare Klaus Mörsdorf<sup>(5)</sup>. Ciò nonostante, nel suo pensiero l'elemento teologico e quello giuridico non sono ancora ben integrati in una sintesi armonica, tra l'altro perché manca un adeguato approfondimento della nozione di diritto<sup>(6)</sup>. Alcuni fra i suoi discepoli, segnatamente Eugenio Corecco, hanno radicalizzato la comprensione «teologica» del diritto canonico, e lo hanno concepito in modo talmente diverso rispetto a quello secolare, da rimanere oscuro che cosa si intenda per diritto. Scelgo le posizioni di Mons. Corecco per un confronto critico, perché la stessa radicalità delle sue tesi consente

---

<sup>(5)</sup> Sul suo pensiero circa la fondazione del diritto canonico, cfr. A. CATTANEO, *Questioni fondamentali della canonistica nel pensiero di Klaus Mörsdorf*, EUNSA, Pamplona 1986, pp. 43-76.

<sup>(6)</sup> Lo osserva C. REDAELLI, *Il concetto di diritto della Chiesa nella riflessione canonistica tra Concilio e Codice*, Glossa, Milano 1991, pp. 61-63.

di avvertire meglio i loro limiti. Del resto, non penso che occorra adesso dilungarsi sull'importanza della sua figura, né sui pregi della sua produzione, segnatamente su quello di aver posto in primo piano il rapporto tra *communio* e diritto<sup>(7)</sup>.

In uno dei suoi ultimissimi scritti (la prolusione in occasione della laurea *honoris causa* che gli fu conferita dall'Università Cattolica di Lublino nel 1994, dedicata proprio a *Il valore della norma canonica in rapporto alla salvezza*), Mons. Corecco diceva: «Mentre l'essenza della legge statutale, ma anche del Vecchio Testamento, sta nel suo carattere imperativo, derivante dalla volontà estrinseca del legislatore, sia assoluto che democratico, l'essenza del Vangelo e della Grazia e, perciò, del Diritto Canonico, sta invece in una partecipazione intrinseca di Dio nel cuore dell'uomo, così come aveva intuito Tommaso d'Aquino nella *Ia-IIae* quando ha affermato che la “*nova lex evangelii... est ipsa gratia (seu ipsa praesentia) Spiritus Sancti, quae datur Christi fidelibus*” (q. 106, art. 1)»<sup>(8)</sup>.

Anzitutto, ritengo molto significativo il fatto che l'essenza dei diritti diversi da quello canonico venga intesa nell'ottica di un'impepatività volontaristica ed estrinseca: sicuramente ciò condiziona parecchio il seguito del discorso di Corecco, nella misura in cui viene a mancare una visione adeguata del diritto in generale, e perciò sono carenti le basi per comprendere quello della Chiesa. In secondo luogo, ai nostri effetti è ancor più significativo l'accostamento nel testo tra «l'essenza del Vangelo e della Grazia», da un lato, e «l'essenza del Diritto Canonico»: le due essenze sarebbero coincidenti, e si identificherebbero con la stessa grazia in cui consiste la legge nuova.

In stretto rapporto con queste vedute, Corecco in altri scritti non situa il diritto canonico nell'ambito della giustizia come virtù cardinale del dare *unicuique suum*, bensì in quello della carità e delle altre virtù teologali: «Chi non pratica la fede, la speranza e la carità, da cui dipendono e verso cui convergono tutti i valori fondamentali

---

(7) Su questi aspetti ho già avuto modo di scrivere altrove: cfr. di recente C.J. ERRÁZURIZ M., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una Teoria Fondamentale del diritto canonico*, Giuffrè, Milano 2000, pp. 69-75.

(8) *Il valore della norma canonica in rapporto alla salvezza*, testo ora pubblicato nella raccolta dei suoi lavori in italiano *Ius et Communio. Scritti di Diritto Canonico*, a cura di G. Borgonovo e A. Cattaneo, Facoltà di Teologia di Lugano - Piemme, Lugano - Casale Monferrato 1997, I, p. 63.

dell'esperienza cristiana, non pratica ultimamente la giustizia ecclesiale: non garantisce agli altri ciò cui hanno diritto, non realizza l'«*unicuique suum*»<sup>(9)</sup>. La fede, la speranza e la carità sono valori sociali che costituiscono il tessuto intersoggettivo della struttura comunionale della Chiesa, radicata nella forza, giuridicamente vincolante, della Parola e del Sacramento»<sup>(10)</sup>.

È possibile definire il diritto canonico in funzione della grazia e della carità? Il passo della *Summa Theologiae* in cui San Tommaso d'Aquino sostiene che la carità è «forma virtutum»<sup>(11)</sup> può essere illuminante a questo proposito. Egli precisa il senso — d'indole chiaramente teleologica — in cui sostiene tale tesi: «per caritatem ordinantur actus omnium aliarum virtutum ad ultimum finem»<sup>(12)</sup>, e nega esplicitamente che la carità sia forma delle altre virtù «exemplariter aut essentialiter»<sup>(13)</sup>. L'ambito del diritto canonico non è essenzialmente identificabile con la carità né con la grazia. In tal caso si incorrerebbe nel problema opposto a quello riscontrato in relazione alla concezione strumentale del diritto: lì il diritto veniva ridotto ed impoverito, qui esso risulta certamente esaltato con la migliore delle intenzioni, ma assume contorni eccessivi, o meglio viene collocato in un mondo che certamente è quello che gli appartiene, ma senza precisare il suo posto, la sua essenza. Se si sostiene che il diritto canonico può essere compreso solo nel suo vitale inserimento nella missione salvifica della Chiesa, si compie un passo avanti molto importante nella direzione giusta, verso il superamento dell'estrinsecismo della concezione strumentale propria del normativismo. Ciò però non può accadere al prezzo di far svanire lo stesso diritto, di farlo rientrare indeterminatamente nel mistero salvifico. Al limite di un tale processo si trova l'identificazione del diritto con la stessa salvezza, con la grazia: avremo così esaltato il diritto nella Chiesa ed evitato ogni rischio positivista. Ma avremo ancora tra le mani la realtà che cercavamo di fondare e di purificare, cioè il diritto ecclesiale?

<sup>(9)</sup> Qui rimanda a R. SOBAŃSKI, *Die methodologische Lage des katholischen Kirchenrechts*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht*, 147 (1978), p. 370.

<sup>(10)</sup> *Considerazioni sul problema dei diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società*, in *Ius et Communio*, cit., I, p. 274.

<sup>(11)</sup> *Summa Theologiae*, II-II, q. 24, a. 8.

<sup>(12)</sup> *Ibidem*, c.

<sup>(13)</sup> *Ibidem*, ad 1.

3. *Il diritto canonico nell'ottica della dimensione di giustizia intrinseca alla missione salvifica della Chiesa.*

« Il senso comune percepisce il fenomeno giuridico in termini di giustizia, della quale ha un'idea invero generica, ma spontanea e perciò convinta. Se si traduce in formula filosofica codesto convincimento, è lecito dire che per il senso comune la giustizia è l'essenza del diritto »<sup>(14)</sup>. Ecco una grande verità, espressa in modo semplice e profondo da Sergio Cotta, in uno scritto che sintetizza in qualche modo il suo lungo e fecondo itinerario nella filosofia del diritto. È vero che si potrebbe precisare che il diritto è ciò che è giusto, oggetto cioè della giustizia; ma il punto è soprattutto che diritto e giustizia sono inseparabili.

Ma di quale giustizia si tratta? Per non parlare di altri sensi, ci si riferisce alla giustizia della giustificazione, ossia alla giustizia dei salvati e riconciliati con Dio in Cristo, oppure alla giustizia dei giuristi, secondo la classica definizione di Ulpiano: « Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi »<sup>(15)</sup>? Corecco ed altri autori opterebbero senz'altro per la prima, che immediatamente ci situa nell'ambito della salvezza. Penso invece che abbia ragione Javier Hervada quando, dopo aver scoperto la fecondità del realismo giuridico classico<sup>(16)</sup>, lo ha applicato al diritto della Chiesa<sup>(17)</sup>, nella tappa della sua produzione scientifica che Pedro Lombardía, suo maestro e collega di lavoro, chiamava quella del « secondo Hervada ». Nella presentazione da lui appositamente scritta per l'edizione italiana della sua *Introducción crítica al derecho natural*, Hervada parlava della utilità di quel libro nell'ambito canonico, al quale

<sup>(14)</sup> S. COTTA, *Il diritto nell'esistenza: linee di ontofenomenologia giuridica*, 2a. ed., Giuffrè, Milano 1991, p. 21.

<sup>(15)</sup> *Digesto* 1,1,10.

<sup>(16)</sup> Egli lo presenta in diverse opere, tra cui la più nota e diffusa in diverse lingue è *Introducción crítica al derecho natural*, 1a. ed., EUNSA, Pamplona 1981 (trad. it.: *Introduzione critica al diritto naturale*, Giuffrè, Milano 1990).

<sup>(17)</sup> Cfr. il suo lavoro del 1983 *Las raíces sacramentales del derecho canónico*, ora in *Vetera et Nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines (1958-1991)*, Servicio de publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona 1991, II, pp. 855-892. In termini generali, e cioè non solo con riferimento ai sacramenti, è tornato altre volte sull'argomento: cfr. ad esempio *Pensamientos de un canonista en la hora presente*, Servicio de publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona 1989, pp. 11-79, e *Coloquios prope déuticos sobre el derecho canónico*, EUNSA, Pamplona 1990.

tale edizione era specialmente rivolto, anzitutto nell'insegnamento presso la nostra Facoltà: «Nel momento presente, in cui il canonista soffre di una crisi di identità, ricordare la voce della tradizione giuridica, che ha scandito le ore più gloriose della canonistica, può non essere tempo sprecato. Se il canonista ricorderà di essere un giurista e che pertanto il suo compito è discernere il giusto nella comunità ecclesiastica, senza dubbio recupererà le radici della sua vera identità»<sup>(18)</sup>.

Nell'apparente strettezza della *ipsa res iusta in Ecclesia*, come si potrebbe dire applicando alla Chiesa la nota espressione tomista sullo *ius*<sup>(19)</sup>, si può trovare l'autentico senso salvifico del diritto canonico. Tenterò di spiegarlo nella prospettiva della missione della Chiesa. A tal fine possono essere utili due testi del Concilio Vaticano II, il primo appartenente al Decreto *Ad gentes* sull'attività missionaria della Chiesa, il secondo alla Costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla Chiesa.

Nel primo capitolo dell'*Ad gentes*, dedicato ai principi dottrinali, dopo aver mostrato che «La Chiesa peregrinante per sua natura è missionaria, in quanto essa trae origine dalla missione del Figlio e dalla missione dello Spirito Santo, secondo il disegno di Dio Padre»<sup>(20)</sup>, si legge, tra l'altro, questa descrizione della missione ecclesiale: «la missione della Chiesa si realizza attraverso un'azione tale, per cui essa, obbedendo all'ordine di Cristo e mossa dalla grazia e dalla carità dello Spirito Santo, si fa pienamente ed attualmente presente a tutti gli uomini e popoli, per condurli con l'esempio della vita e con la predicazione, con i sacramenti e gli altri mezzi della grazia, alla fede, alla libertà e alla pace di Cristo, rendendo loro libera e sicura la possibilità di partecipare pienamente al mistero di Cristo»<sup>(21)</sup>.

Ritengo che sia utile accostare questo brano ad un altro passo conciliare, ancor più noto, posto all'inizio del capitolo II della *Lumen gentium*, dedicato al Popolo di Dio: «In ogni tempo e in ogni nazione è accetto a Dio chiunque lo teme e opera la sua giustizia

(18) *Introduzione critica al diritto naturale*, cit., p. VII.

(19) *Summa Theologiae*, II-II, q. 57, a. 1, ad 1.

(20) Decreto *Ad gentes*, n. 2a. Si veda il testo completo dei nn. 2-4, riguardanti il disegno del Padre (n. 3), la missione del Figlio (n. 4), e la missione dello Spirito Santo (n. 4).

(21) Decreto *Ad gentes*, n. 5a.

(cfr. Atti 10, 35). Tuttavia piacque a Dio di santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo, che lo riconoscesse nella verità e santamente lo servisse»<sup>(22)</sup>.

Il legame tra gli uomini ha raggiunto il suo massimo in Cristo e nel Popolo di cui Egli è capo. Sarebbe però del tutto fuorviante pensare che nella comunità della Chiesa, la persona singola non conti più. Il Popolo di Dio è composto da persone. E lo stesso vale nell'ottica della missione. Se la pregnante descrizione dell'*Ad gentes* s'intendesse in maniera esclusivamente istituzionale, allora non sarebbe nemmeno possibile comprendere il vero senso della Chiesa in quanto istituzione, inseparabile dalle persone che la compongono e dalle altre — in verità tutte — alle quali si rivolge. In altri termini, la missione salvifica della Chiesa deve essere vista alla luce dei vincoli che uniscono i cristiani tra di loro e con l'intera umanità. La prospettiva della comunione, specificatamente nella sua dimensione orizzontale<sup>(23)</sup>, risulta inseparabile da quella della missione<sup>(24)</sup>. Una nozione di comunione che non includesse, come dimensione essenziale, la sua tensione missionaria, sarebbe del tutto contraria allo stesso essere comunione della Chiesa, perché pretenderebbe di chiuderlo entro determinati limiti umani, staccandolo in definitiva dal soffio evangelizzatore universale dello Spirito Santo. Un altro brano della *Lumen gentium*, poco dopo quello che ho prima citato, indica chiaramente l'unità tra la comunione e la missione: «Costituito [il Popolo di Dio] da Cristo in una comunione di vita, di carità e di verità, è pure da lui preso per essere strumento della redenzione di tutti e, quale luce del mondo e sale della terra (cfr. Mt 5, 12-16), è inviato a tutto il mondo»<sup>(25)</sup>.

La relazionalità intraecclesiale tra le persone è assolutamente inscindibile dalla loro relazionalità verticale con la Trinità attraverso

---

<sup>(22)</sup> Costituzione dogmatica *Lumen gentium*, n. 9a.

<sup>(23)</sup> Su questa prospettiva, cfr. Congregazione per la dottrina della fede, Lettera *Communio notio* circa alcuni aspetti della Chiesa come comunione, 28 maggio 1992, in AAS, 85 (1993), pp. 838-850. Sulla distinzione tra il doppio aspetto, verticale ed orizzontale, della comunione, cfr. n. 3, p. 839.

<sup>(24)</sup> Del rapporto tra comunione e missione nella Chiesa si viene occupando da tempo A. Aranda, di cui cfr. ad es. *El misterio de Cristo en el misterio de la Iglesia*, in *Scripta Theologica*, 24 (1992), pp. 941-963.

<sup>(25)</sup> Costituzione dogmatica *Lumen gentium*, n. 9a.

l'unica mediazione di Cristo. Ciò non toglie che si possano distinguere aspetti orizzontali, dotati di una consistenza propria. Il primo tra essi è la stessa carità verso il prossimo, la quale si traduce in atti aventi un oggetto proprio. L'ammonimento di Giovanni lo mette chiaramente in risalto: «Se uno dice "Io amo Dio", e odia il suo fratello, è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. Questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche il suo fratello» (1 Gv, 4, 20-21).

Il diritto come ciò che è giusto nella Chiesa corrisponde ad un altro aspetto della relazionalità interpersonale nel Popolo di Dio. Dare a ciascuno ciò che è suo significa in questo contesto la partecipazione specificamente giuridica a quel condurre ognuno (e nel contempo la comunità) «con l'esempio della vita e con la predicazione, con i sacramenti e gli altri mezzi della grazia, alla fede, alla libertà e alla pace di Cristo», per rendere così «libera e sicura la possibilità di partecipare pienamente al mistero di Cristo»<sup>(26)</sup>. Il diritto di ogni persona umana a ricevere l'annuncio cristiano, nonché il battesimo qualora sia ben disposta, i diritti ed i correlativi doveri reciproci tra le persone nella Chiesa e nei confronti della stessa Chiesa, e anche le relazioni giuridiche tra i Pastori e gli altri fedeli, riguardano anzitutto e soprattutto i beni della salvezza. La giuridicità ecclesiale è intrinsecamente salvifica, e non solo per la sua finalità ultima, ma in virtù dell'indole del suo stesso oggetto e della sua stessa dinamica. Anche quando i rapporti giuridici vertono su beni puramente umani, come quelli patrimoniali, è indubbio che tali beni sono materia di una giustizia intraecclesiale solo in quanto collegati con la missione di salvezza della Chiesa.

In questo contesto la giustizia giuridica non perde i suoi connotati propri, tra cui quello di esigere lo sviluppo di una «tecnica» particolare (pur non essendo essa mai una semplice tecnica, conformemente alle precisazioni che abbiamo cercato di fare nella prima parte di questa esposizione). I diritti e i doveri giuridici devono essere suscettibili di una determinazione esterna che consenta la loro soddisfazione, e la loro doverosità sociale richiede un sistema di tutela e di promozione. L'aspetto umano della giuridicità costituisce una sola realtà con quello divino, per cui immaginare un diritto canonico ai

---

<sup>(26)</sup> Decreto *Ad gentes*, n. 5a.

margini della storia, e senza strumenti normativi ed applicativi ben concreti, non ha senso<sup>(27)</sup>.

Nello stesso tempo però si rende evidente il nesso tra la giustizia giuridica nella Chiesa e la giustizia della giustificazione in Cristo. Non solo esiste il rapporto comune con la salvezza cristiana che è proprio di ogni virtù e delle sue opere proprie, ma vi è una relazione peculiare, basata sul fatto che l'oggetto della giustizia giuridico-canonica riguarda proprio le vie visibili della giustificazione, anzitutto la parola di Dio e i sacramenti. Ricevere il genuino ed integro annuncio cristiano e i segni efficaci della grazia divina, è la primaria *res iusta in Ecclesia*. Lo affermava già nel 1969 Mons. del Portillo nella sua celebre monografia sullo statuto giuridico dei fedeli e dei laici nella Chiesa: «Il diritto alla parola di Dio ed il diritto ai sacramenti sono forse i diritti più radicali e più elementari perché sono la condizione *sine qua non*, il mezzo assolutamente necessario per esercitare l'irrinunciabile e primordiale diritto di appartenere alla Chiesa e di partecipare alla sua unica missione»<sup>(28)</sup>.

Quest'unica missione della Chiesa è missione salvifica, cioè di grazia e di gloria. All'interno della sua stessa realtà di missione nella storia vi è un'intrinseca dimensione giuridica: essa è perciò, in modo intrinseco e necessario, missione di giustizia in relazione ai beni visibili della salvezza. E ciò in un senso ben preciso, che è quello di attualizzare l'attribuzione di tali beni — anzitutto la parola di Dio e i sacramenti — fatta da Dio agli uomini. Tale attribuzione è dono dell'amore trinitario alle persone umane chiamate a diventare figli di Dio Padre in Cristo per opera dello Spirito Santo. In definitiva, la missione termina nell'incontro salvifico dell'uomo con Cristo, e mediante Lui, con il Padre nello Spirito Santo. Ma il mistero della Chiesa comporta la sua mediazione anche visibile, attraverso quei beni salvifici nei quali Cristo si rende presente nell'oggi della storia. Siffatta mediazione implica, per arrivare alla sua dimensione giuridica, una relazionalità secondo giustizia tra le persone in rapporto ai beni ecclesiali visibili della salvezza. L'oggetto di quella relazionalità sono questi beni nonché i beni umani inerenti alla vita della

---

(27) Lo stesso Corecco è ben conscio di questa fondazione dell'umano nel divino, ed invoca in proposito il principio «incarnazione»: cfr. *Il valore della norma canonica in rapporto alla salvezza*, cit., pp. 60-63.

(28) A. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli nella Chiesa. Le basi dei loro statuti giuridici*, trad. it. della 3a. ed. spagnola, Giuffrè, Milano 1999, p. 65.

Chiesa su questa terra (libertà e disciplina, organizzazione, beni patrimoniali, mezzi di tutela dei diritti, ecc.): altrimenti, se si volesse concepire la relazionalità secondo giustizia direttamente in funzione della grazia o della giustificazione, si trascenderebbe assolutamente il piano del diritto. Tuttavia, pur ponendosi su questo piano, la giustizia intraecclesiale, con le sue caratteristiche proprie e certamente entro i limiti che le derivano dall'agire umano, partecipa all'indole essenzialmente salvifica dell'intera vita e missione della Chiesa.

La relazionalità giuridico-canonica certamente investe il rapporto tra i Pastori e gli altri fedeli. Perciò è tanto rilevante il seguente canone, sostanzialmente identico nei due Codici, e con precedenti diretti nel Codice del 1917 e nella *Lumen gentium*: «I fedeli hanno il diritto di ricevere dai sacri Pastori gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa, soprattutto dalla parola di Dio e dai sacramenti»<sup>(29)</sup>. Sarebbe però riduttivo concepire la relazionalità giuridica nella Chiesa unicamente in chiave gerarchica. Un altro canone, quasi uguale in entrambe le nuove codificazioni, ci addita una dimensione relazionale ancor più fondamentale, situata proprio a livello dell'uguaglianza battesimale tra tutti i cristiani. «I fedeli sono tenuti all'obbligo di conservare sempre, anche nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa»<sup>(30)</sup>. A meno che si voglia lasciare questo obbligo in una vaga, inoperante e perfino pericolosa indeterminazione, dal punto di vista giuridico esso va collegato con i vincoli tradizionali della comunione visibile: la professione della fede, i sacramenti e il governo ecclesiastico<sup>(31)</sup>. La giuridicità di tale dovere di comunione visibile deve essere collegata con l'esistenza di un vero diritto corrispettivo, di cui sono titolari gli altri fedeli nonché la Chiesa nel suo insieme istituzionale. Inoltre, non deve essere dimenticato il fatto che questo dovere comunionale comprende quello di rispettare la legittima libertà delle persone e delle comunità nella Chiesa, vero bene giuridico e salvifico, inseparabile dall'autentica comunione cristiana nella libertà dei figli di Dio.

Anche nel diritto ecclesiale possiamo dire con Giovanni Paolo II che l'uomo è «la prima strada che la Chiesa deve percorrere nel

---

<sup>(29)</sup> CIC, can. 213. Cfr. CCEO, can. 16; CIC 1917, can. 682; Costituzione dogmatica *Lumen gentium*, n. 37a.

<sup>(30)</sup> CIC, can. 209 § 1. Cfr. CCEO, can. 12 § 1.

<sup>(31)</sup> Cfr. CIC, can. 205; CCEO, can. 8; Costituzione dogmatica *Lumen gentium*, n. 14b.

compimento della sua missione: egli è la prima e fondamentale via della Chiesa, tracciata da Cristo stesso, via che costantemente passa attraverso il mistero dell'Incarnazione e della Redenzione»<sup>(32)</sup>. Da un lato, la persona è chiamata ad essere giusta nei riguardi di tutti nella Chiesa, e anche rispetto a coloro che ancora sono fuori, in quanto la salvezza è anche per loro. Tale giustizia si vive ordinariamente senza un'esplicita avvertenza del suo carattere giuridico, poiché è vitalmente inserita in un contesto ecclesiale che supera di gran lunga l'aspetto strettamente giuridico. In effetti, essendo la Chiesa «società familiare nell'ordine soprannaturale» secondo la profonda espressione di Rosmini<sup>(33)</sup>, il cristiano vive gli aspetti giuridici in modo inseparabile rispetto ai suoi impegni religiosi ed apostolici, e alla sua partecipazione a quella vita cristiana che mediante la Chiesa si trasmette. Perciò, l'indole morale dei suoi obblighi giuridici nella Chiesa appare con singolare intensità, e non è sempre agevole tracciare i limiti propriamente giuridici di tali obblighi<sup>(34)</sup>. Dall'altro lato, i diritti dei cristiani, proprio perché vertono su beni salvifici o collegati con la salvezza, sono particolarmente lontani dalla dialettica del diritto inteso come sfera individualistica di potere e di interessi che occorre controbilanciare con quella degli altri e dell'intero corpo sociale. Tale visione del diritto è in realtà inadeguata per qualunque diritto, ma nel caso di quello ecclesiale la natura stessa del suo oggetto, legato alla comunione salvifica, rende particolarmente evidente la falsità di tale impostazione, contraddittoria con la realtà relazionale della persona. Anche per questo motivo, il diritto ecclesiale è chiamato ad essere un fattore di civiltà per la riscoperta dell'indole veramente personale di tutti i diritti.

Sarebbe questo il momento di tornare a considerare il Grande Giubileo nella prospettiva della componente di giustizia della missione salvifica della Chiesa. Penso che non occorra dilungarsi in proposito, perché ritengo ormai sufficientemente chiarito il senso fondamentale che dovrebbero avere tali considerazioni: si tratta di mettere a disposizione di tutti, con singolare intensità, i beni della salvezza

---

(32) Enc. *Redemptor hominis*, 4 marzo 1979, n. 14, in AAS, 71 (1979), pp. 284-285.

(33) A. ROSMINI, *Filosofia del diritto*, CEDAM, Padova 1969, vol. IV, n. 966, p. 985.

(34) Si pensi ad esempio ai «precetti della Chiesa»: cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, nn. 2041-2043.

che Cristo ha lasciato nelle mani della sua Chiesa, essendo tali beni l'oggetto essenziale del diritto nella Chiesa.

Per concludere questa lezione, vorrei citare alcune parole del Beato Josemaría Escrivá, riguardanti il senso salvifico del diritto canonico, nelle quali l'intreccio tra la sua sensibilità di pastore e quella di giurista è particolarmente evidente: «La legge, figli miei — scriveva in un lettera ai fedeli dell'Opus Dei nel 1964 —, e ancor di più nella vita della Chiesa, è qualcosa di molto santo. Non è una forma vuota, né un'arma per soggiogare i cittadini o le coscienze, bensì un ordine ragionevole e soprannaturale, secondo la giustizia»<sup>(35)</sup>.

CARLOS J. ERRÁZURIZ M.

---

<sup>(35)</sup> *Lettera 15-VIII-1964*, n. 103.